

ASSOCIAZIONE LONGOBARDIA
Regione Virtuale Europea - Virtual European Region

STATUTO

TITOLO 1 - DENOMINAZIONE, TERRITORI, FINALITA', LOGO-BRAND, SEDE, DURATA

Articolo 1 - COSTITUZIONE

E' costituita una Associazione culturale senza finalità di lucro denominata "LONGOBARDIA" con le attribuzioni in lingua italiana di "Regione Virtuale Europea" e in lingua inglese di "Virtual European Region".

L'Associazione:

- è democratica, apartitica, senza alcun pregiudizio di razza, sesso, opinione o religione;
- rispetta i principi della promozione sociale ed economica;
- si attiene alle funzioni di sviluppo del turismo quale mezzo per la crescita della persona umana, nessuna esclusa, e delle collettività e persegue i principi della UNWTO nonché degli Itinerari Culturali del Consiglio d'Europa;
- si attiene agli indirizzi della <Convenzione di Faro> considerando il Valore complessivo della Cultura longobarda come parte sostanziale e condivisibile del patrimonio culturale europeo;
- rispetta la logica di sostenibilità ed ecocompatibilità;
- è fondata sulle migliori pratiche della nonviolenza.

Articolo 2 - TERRITORI DI RIFERIMENTO

Ambiti di riferimento territoriale diretto della Associazione Longobardia sono sia i percorsi altomedievali dello storico "viaggio" dei popoli longobardi dai mari del Nord Europa, al Centro-Est Europa, al Mediterraneo, sia i percorsi della fede determinati dai luoghi:

- della diffusione europea del culto dell'arcangelo Michele ("simbolo" religioso dei Longobardi) che si diparte da Monte Sant'Angelo e che consente una fattiva collaborazione con l'esistente "Via Micaelica" già conosciuta dal Consiglio d'Europa;
- della venerazione per la regina Teodolinda, la quale contribuì a determinare le condizioni del fondamentale passaggio dei Longobardi dalle tradizioni religiose germaniche e dall'arianesimo al cattolicesimo romano;
- dello sviluppo dei monasteri fondati o sostenuti dall'aristocrazia longobarda;
- dello sviluppo del monachesimo originato dalla presenza nella penisola di San Colombano e dallo sviluppo dell'abbazia di Bobbio da lui fondata.

I Paesi individuati per condivise ragioni storico- culturali e mitologiche, oltre all'Italia, sono: Svezia, Danimarca, Germania, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Austria, Slovenia, Croazia, oltre a Svizzera. Potranno essere accorpate varianti di area vasta riferibili a direttrici viarie e/o di rilevanti contaminazioni culturali storicamente documentate.

Articolo 3 - FINALITÀ

L' Associazione intende istituire, organizzare, coordinare e valorizzare l'Itinerario turistico-culturale denominato "*Longobard Ways across Europe*" - esteso dai mari del Nord al Centro-Est Europa, al Mediterraneo e disegnato in base ai luoghi dei ritrovamenti archeologici scientificamente attribuiti alle Genti longobarde, alle fonti documentarie e a consolidate tradizioni. Itinerario di cui assume piena ed esclusiva rappresentatività nei confronti di tutte le Istituzioni pubbliche, gli Enti governativi, le Università, i Centri di ricerca, le Istituzioni e gli enti formativi, le organizzazioni economiche di categoria e le imprese dei Paesi europei attraversati, avendo le seguenti finalità primarie:

- Favorire e promuovere un diffuso sviluppo turistico-culturale e socio-economico del <corridoio geoculturale europeo> nel quale sono progressivamente maturati i Valori espressi dalla Cultura longobarda al proprio apice, riconosciuta nel 2011 dall'UNESCO con la qualificante specifica di <primaria radice della Cultura Europea, poi sviluppata dai Carolingi>.
- Contribuire - in linea con le principali direttive UE e del Consiglio d'Europa - a rendere maggiormente consapevoli gli odierni cittadini d'Europa di alcuni riferimenti identitari che favoriscono il consolidamento del condiviso senso di appartenenza e di <cittadinanza europea>.

in ottica sia di superiore integrazione fra Ovest ed Est d'Europa sia di più estesa Cultura mediterranea che contribuisca all'approfondimento di cause ed effetti delle epocali, quanto cicliche, ondate migratorie che sono parte sostanziale della Storia europea.

- Incentivare il turismo culturale nelle sue varie declinazioni specialistiche - e in particolare il turismo scolastico, quello ambientale e quello religioso - sia per favorire diffusione della conoscenza, consapevolezza e condivisione dei Valori espressi dalla Cultura longobarda quale elemento del patrimonio culturale europeo, sia per consolidare il senso di "comune appartenenza" tra gli odierni "cittadini d'Europa", in ciò corrispondendo anche alle più generali finalità della <Convenzione di Faro>;
- Contribuire a orientare, anche per finalità di sviluppo turistico-culturale, l'attività organizzativa e divulgativa di Musei e Archivi storici, custodi dei reperti della cultura materiale delle Genti longobarde e di documenti d'epoca, costituendo un network specialistico nel suo insieme definito come <Fonti della Cultura Europea> con la specifica aggiuntiva di <Primaria radice longobarda> e interconnesso alle linee orientative e organizzative della Associazione.
- Promuovere relazioni e collaborazioni con le preposte Istituzioni internazionali, europee, nazionali e regionali, con il MIC, con le Proprietà del sito-seriale UNESCO "*I Longobardi in Italia. I centri del potere (568-774 d.C.)*", con altre Proprietà di beni riferibili alla Storia e alla Cultura longobarde e con altri enti rappresentativi di Itinerari europei e Cammini le cui direttrici - nel rispetto delle priorità storiche - abbiano attinenza o coincidenza con l'itinerario longobardo.
- Ideare, gestire e/o compartecipare a iniziative atte a:
 - promuovere e gestire - d'intesa e in collaborazione con le Autorità ecclesiastiche e loro Istituzioni dedicate - flussi turistici specialistici, specie del turismo culturale, sociale, giovanile e religioso, mostre ed eventi tematici relativi alla religiosità e ai culti promossi in epoca longobarda.
 - promuovere e favorire il dialogo interculturale, interreligioso e la costruzione di una condivisa "identità ereditaria" europea.
- Contribuire a favorire a livello universitario la realizzazione di percorsi formativi specialistici, ricerche e riletture scientifiche dell'epoca altomedievale, fortemente caratterizzata da fasi determinanti della Cultura europea e mediterranea nelle quali l'apporto evolutivo della Cultura longobarda - sintesi di più Culture e Tradizioni - ha avuto un ruolo di primissimo piano.
- Promuovere e/o sostenere - nel contesto dei cicli pluriennali di istruzione scolastica primaria e secondaria - attività didattiche complementari di approfondimento sui Valori della Storia e della Cultura longobarde, con riguardo anche alla "lettura" al femminile delle stesse, favorendo l'arricchente analisi di parallelismi storici, sia altomedievali sia moderni.
- Promuovere e/o compartecipare alla promozione di iniziative artistiche, specialmente giovanili, che favoriscano la trasmissione dei Valori della Cultura longobarda e la loro "rilettura" o reinterpretazione attraverso le varie forme dell'arte.
- Più in generale costituire un sistema a "rete-di-reti" europea a sostegno alla progettazione e alla gestione nel tempo della complessiva iniziativa, partecipato da Pubbliche Istituzioni, Enti locali e religiosi, Università, Istituti scolastici, Musei, associazioni economiche di categoria, associazioni culturali e di volontariato e Imprese (queste ultime purchè aderenti al Codice Etico elaborato dall'Associazione).
- Contribuire a valorizzare, nel contesto del complessivo Itinerario, la identità propria dei singoli <Identity Clusters> ovvero micro-territori che, quali perle identitarie di un'unica collana, siano contraddistinti dalla specifica storia longobarda, da particolari caratteristiche geomorfologiche e ambientali e da specifiche risorse endogene di interesse turistico (agroalimentare, enogastronomia, artigianato, servizi dell'ospitalità, ecc.).
- Promuovere e cooperare con aggregazioni di Enti locali e di associazioni ai fini dello sviluppo culturale e socio-economico dell'Itinerario e dei suoi <Identity Cluster>.
- Promuovere e gestire iniziative, eventi informativi e strumenti tecnologici di informazione e comunicazione (Portale web e iniziative telematiche evolute di supporto all'organizzazione complessiva).

Articolo 4 - LOGO-BRAND TERRITORIALE

L'Associazione è contraddistinta da due loghi (anche con funzione di *brand* territoriali) indistintamente usabili e differenziati nel solo nome proprio ("Longobardia" e "Langobardia"), entrambi uniti alle attribuzioni aggiuntive di "Regione Virtuale Europea" e di "Virtual European Region" e che si accludono al

presente atto quali parti sostanziali ed inscindibili dallo stesso, in quanto espressione di una concettualità estesa ed innovativa di valenza europea.

Nel suo intreccio il logo è rappresentativo sia dei flussi migratori dei popoli longobardi e dei conseguenti intrecci ereditari - confluenti in una nuova cultura condivisa - sia dei flussi di tradizionale interscambio commerciale tra Territori d'Europa.

L'utilizzo e/o la concessione d'uso dei *loghi-brand* territoriali da parte di terzi, inclusi i soggetti partecipanti al network europeo e le imprese aderenti alle varie iniziative, saranno disciplinati nel Regolamento e in specifici accordi.

Articolo 5 - SEDE

L'Associazione ha sede legale in Brescia e può aprire sedi periferiche iniziali in Cividale del Friuli e Monza e rappresentanze in Germania, Repubblica Ceca, Ungheria, Austria, Slovenia, Croazia.

Altre sedi dell'Associazione possono essere istituite e/o variate attraverso delibera del Comitato direttivo ratificata dall'Assemblea dei Soci, senza la necessità di ulteriori registrazioni, sempre facendo propria la "pubblicità" di atti e registri.

Articolo 6 - DURATA

L'Associazione ha durata illimitata; è disciplinata dal presente Statuto e agisce ai sensi e per gli effetti degli articoli 36 e seguenti del codice civile, della disciplina specialistica di settore e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

TITOLO 2 - COMPONENTI

Articolo 7 - SOCI

L'Associazione è composta da persone giuridiche - quali Istituzioni, Enti e Associazioni italiane ed europee interessate allo sviluppo del "Corridoio geoculturale europeo" disegnato dall'Itinerario - e da persone fisiche rappresentative di più ampi e qualificati interessi culturali ed economici, che sottoscrivono e dichiarano di accettare senza riserve lo Statuto e i principi ispiratori dell'Associazione e versano le quote associative.

I Soci si distinguono in:

- *Fondatori*: primi firmatari dell'Atto costitutivo, co-fondatore riconosciuto
- *Ordinari*: tutte le realtà che aderiranno ai progetti associativi sulla base del presente Statuto e relativo Regolamento.
- *Sostenitori*: coloro che aderiranno ai progetti associativi con soli supporti di natura organizzativa o finanziaria. Non hanno diritto di voto.
- *Onorari*: da persone fisiche che, a parere degli organismi associativi, si renderanno benemeriti dell'iniziativa per il valore dei loro contributi scientifici, istituzionali, finanziari. Non hanno diritto di voto.

L'adesione alla Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

L'Associazione tiene un libro dei soci a cura del Segretario generale.

Chi intende aderire alla Associazione deve presentare domanda al Consiglio direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità ed i principi dell'Associazione e l'impegno a osservarne Statuto e Regolamenti e a corrispondere le quote associative.

Articolo 8 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario e le funzioni statutarie svolte sono a carattere gratuito. Le attività dei soci non devono essere contrastanti con le attività dell'Associazione e devono svolgersi sempre nel rispetto delle vigenti leggi e delle risoluzioni prese dagli organismi direttivi.

I soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega. I soci sono inoltre tenuti a rispettare le norme del presente Statuto ed a pagare le quote associative annue da versare entro il 31 gennaio.

Articolo 9 - RECESSO ED ESCLUSIONE

I soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- dimissioni volontarie o estinzione;
- non aver effettuato il versamento della quota associativa entro la data prevista.
- per indegnità deliberata dal Comitato Direttivo; in quest'ultimo caso è ammesso ricorso al Collegio arbitrale il quale decide in via definitiva.

-

TITOLO 3 - ORGANISMI ASSOCIATIVI

Articolo 10 - ORGANISMI

- Gli organi dell'Associazione sono:
- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- Il Comitato di Presidenza
- il Presidente
- Collegio dei Probiviri

Articolo 11 - ELEGGIBILITA' E VOTO SINGOLO

Gli organismi associativi dell'Associazione sono liberamente eleggibili dall'Assemblea dei soci secondo il principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del Codice Civile.

TITOLO 4 - ASSEMBLEA

Articolo 12 - COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa è composta a tutti i soci iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento delle quote associative. È validamente costituita ai fini deliberativi da tutti gli iscritti nell'elenco dei Soci (fondatori e ordinari) i quali alla data della riunione dell'Assemblea stessa siano in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Di diritto fanno parte dell'Assemblea con diritto di voto:

- i Fondatori
- un rappresentante ciascuno nominato:
 - dal Comune della Città di Monza
 - dalla Associazione "Italia Langobardorum", Spoleto
 - dalla Fondazione Gaiani, Monza
 - dalla Parrocchia "S. Giovanni Battista" di Monza
 - dall'Arcidiocesi di Udine

In caso di decadenza dal ruolo nella propria Istituzione di riferimento, ciascun rappresentante della stessa (sia essa persona giuridica o sezione europea) verrà sostituito dal nuovo rappresentante nominato dal Socio persona giuridica o dalla sezione europea.

Articolo 13 - CONVOCAZIONE

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria ed è convocata a cura del Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano. con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.

La convocazione è comunicata con congruo anticipo a tutti i componenti con i mezzi ritenuti più idonei.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro il mese di maggio.

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente qualora lo ritenga opportuno o qualora ne sia fatta motivata richiesta scritta da parte della maggioranza del Consiglio direttivo da almeno un terzo dei componenti l'Assemblea dei Soci. In questi casi la convocazione scritta deve pervenire ai soci con almeno 10 (dieci) giorni di preavviso decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta.

Nel caso in cui la lettera di convocazione sia consegnata a mano, l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 (trenta) giorni dalla data di convocazione.

Articolo 14 - LAVORI ASSEMBLEARI

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro Socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti, in proprio o per delega.

E' ammesso il voto per corrispondenza in particolare per le rappresentanze estere nazionali e per quelle nazionali prive di organizzazioni locali.

L'assemblea può svolgersi anche per via telematica secondo le esistenti tecnologie di comunicazione.

Le votazioni possono essere espresse soltanto sui punti specificatamente definiti nell'ordine del giorno.

Articolo 15 - DELEGHE

Ciascun Socio può essere portatore di una sola delega.

Articolo 16 - VALIDITA'

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza dei presenti. Per deliberare modifiche statutarie dell'Associazione è necessario il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti all'Assemblea validamente costituita.

Articolo 17 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è l'organo sovrano deliberante dell'Associazione, cui spetta ogni decisione finale. In particolare l'Assemblea ha i seguenti compiti:

- eleggere i membri del Consiglio direttivo, due dei quali su proposta dei Soci fondatori;
- approvare l'ammissione di nuovi Soci;
- deliberare l'esclusione di Soci in base a quanto disposto dall'Art. 9;
- approvare il programma di attività proposto dal Consiglio direttivo;
- approvare il bilancio preventivo;
- approvare il bilancio consuntivo;
- approvare o respingere le richieste di modifica dello Statuto e dei regolamenti;
- stabilire l'ammontare delle quote associative a carico dei Soci;
- deliberare, sempre nel rispetto dell'Art.21 c.c., in merito all'eventuale scioglimento dell'Associazione;
- nominare il Collegio di probiviri
- nominare il Segretario generale su proposta del Presidente.

TITOLO 5 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 18 - COMPOSIZIONE DEL DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da 9 (nove) a 18 (diciotto) membri in considerazione della natura federativa della Associazione, la quale - in ragione dello sviluppo del complessivo Itinerario "Longobard Ways across Europe" - comprende partecipazioni a livello tanto delle quattro macro-aree in cui è suddiviso l'Itinerario stesso, quanto dei singoli Paesi e delle molteplici unità territoriali con proprie specifiche caratteristiche identitarie (Identity Clusters) che compongono ciascuna macro-area.

Il Consiglio direttivo con voto a maggioranza dei presenti può cooptare altri membri, anche esterni all'Assemblea in qualità di esperti e ai quali compete un voto soltanto consultivo.

L'esatta composizione del Consiglio direttivo è determinata in base al Regolamento.

Le riunioni del Consiglio direttivo possono avvenire per via telematica e sono valide se partecipate dalla maggioranza degli eletti aventi titolo.

Per semplificare il lavoro del Consiglio direttivo, e su specifica delega di quest'ultimo organismo, alcune delibere possono essere demandate al Comitato di Presidenza.

Articolo 19 - COMPITI DEL DIRETTIVO

Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti eletti dall'Assemblea; sono presiedute dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente, ovvero, in loro contemporanea assenza, dal Consigliere più anziano di età presente tra i presenti eletti dall'Assemblea. Il Consiglio direttivo delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno tre volte all'anno e, quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta.

Perché la convocazione sia valida, occorre un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni, decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia consegnata a mano.

Il Consiglio direttivo può svolgersi anche per via telematica secondo le esistenti tecnologie di comunicazione.

Il Consiglio direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente i quali durano in carica quanto il Consiglio stesso.

Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o comunque lo richiedano almeno un terzo dei componenti.

Il Consiglio direttivo ha il compito di:

- dare attuazione alle delibere dell'Assemblea;
- compiere tutti gli atti e le operazioni che si rendano necessarie per la vita dell'associazione nei limiti delle direttive generali decise dall'Assemblea;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;

- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti;
- ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza. Così come devono essere ratificati, dalla prima assemblea utile dei soci, gli eventuali membri cooptati/designati nel consiglio ed il cui numero non potrà mai essere superiore ad un terzo dei componenti complessivi del Consiglio.
- Redigere il verbale delle proprie riunioni e conseguenti deliberazioni, che andrà approvato all'inizio della riunione successiva.

Articolo 20 - RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO

Il Consiglio direttivo ha inoltre l'obbligo di esaminare ed approvare il rendiconto economico e finanziario annuale sottoposto dal Presidente e di sottoporre il documento all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro il mese di maggio dell'anno successivo.

Articolo 21 - DURATA

Il Consiglio direttivo dura in carica 5 (cinque) anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Il Consiglio direttivo scaduto continua comunque a svolgere le sue funzioni sino all'elezione del nuovo Consiglio da parte dell'Assemblea.

Articolo 22- COOPTAZIONE

Se nel corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, ovvero si verificasse l'assenza dalle riunioni del Consiglio da parte di uno o più consiglieri per almeno 3 (tre) sedute consecutive, gli altri possono provvedere alla loro sostituzione cooptandolo/li fra i componenti l'Assemblea o - nel caso di rappresentanti di Paesi europei - cooptando il nuovo rappresentante nominato da Istituzioni ed Enti di quel Paese.

TITOLO 6 - PRESIDENTE

Articolo 23 - ELEZIONE

Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti, a maggioranza di voti.

Articolo 24 - COMPITI DEL PRESIDENTE

Il Presidente:

- rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- firma tutti gli atti e i documenti che comportino impegni per l'Associazione;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo e presiede i due organi secondo le modalità previste;
- dirige e coordina l'esecuzione delle decisioni prese;
- ha facoltà di delegare ad altri componenti del Consiglio direttivo l'esecuzione di vari adempimenti;
- propone all'Assemblea la nomina del Segretario generale;
- convoca e coordina il Comitato di Presidenza;
- attribuisce gli incarichi nel Comitato Scientifico secondo le specifiche del successivo art. 28.

In caso di necessità e di urgenza, il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento e di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente o dal componente del Consiglio direttivo più anziano di età.

Articolo 25 - VICEPRESIDENTI

Il Vicepresidente è nominato dal Consiglio direttivo su proposta del Presidente. Egli svolge tutti gli incarichi assegnatigli per delega al Presidente e sostituisce quest'ultimo in caso di suo impedimento per tutte le necessarie incombenze e funzioni.

I rappresentanti dei Paesi europei della 1a macro-area e della 2a macro-area eletti nel Consiglio direttivo nomineranno, su proposta del Presidente, i Vicepresidenti afferenti le rispettive macro-aree.

I Vicepresidenti hanno il compito di coordinare le sezioni dell'Associazione nei Paesi europei rappresentandoli a tutti gli effetti.

In caso di decadenza dal ruolo nella propria Istituzione di riferimento, ciascun Vicepresidente verrà sostituito nell'incarico associativo dal nuovo rappresentante nominato secondo i criteri sopra definiti.

Articolo 26 - COMITATO DI PRESIDENZA

Per assistere il Presidente nello sviluppo delle iniziative è istituito, con funzioni prevalentemente consultive, il Comitato di Presidenza la cui struttura-base è composta dal Vicepresidente dell'Associazione e dai Vicepresidenti esteri. Possono essere convocati per specifiche riunioni altri componenti del Consiglio direttivo, dell'Assemblea dei Soci e/o esperti esterni.

Il Comitato di Presidenza può essere delegato dal Consiglio direttivo dell'Associazione a deliberare a tutti gli effetti su temi e argomenti specifici.

Il Comitato di Presidenza ha altresì il compito di orientare l'attività pluridisciplinare del Comitato Scientifico, di segnalare possibili linee di sviluppo da affidare all'approfondimento scientifico e all'elaborazione dello stesso Comitato e di verificarne l'attività.

Articolo 27 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea dei Soci su proposta del Presidente.

Il Collegio nomina tra i suoi membri il Presidente.

Esso ha il compito di decidere sul rispetto delle norme statutarie e di dirimere eventuali controversie tra i singoli Soci. Le determinazioni del Collegio dei probiviri sono vincolanti per tutti i Soci e gli organi associativi. I Probiviri durano in carica cinque anni e sono rieleggibili alla scadenza del mandato.

I Probiviri assenti nel Collegio per più di tre sedute saranno sostituiti con decisione del Comitato Direttivo da ratificare nella successiva Assemblea dei Soci.

TITOLO 7 - COMITATO SCIENTIFICO

Articolo 28 - ISTITUZIONE

Ai sensi degli Artt. 1 e 3 del presente Statuto nonché delle disposizioni dell'Institut Européen des Itinéraires Culturels di Lussemburgo per la definizione degli orientamenti generali delle attività connesse al disegno e allo sviluppo degli Itinerari Culturali Europei, viene costituito un Comitato Tecnico-Scientifico plurisetoriale, intitolato alla figura del longobardista Amelio Tagliaferri. Uno specifico Regolamento ne regolerà l'attività che sarà svolta sotto il controllo del Segretario generale della Associazione che riferirà al Consiglio direttivo anche per quanto riguarda le segnalazioni di nominativi per i vari incarichi scientifici che emergessero da segnalazioni dei componenti il Comitato scientifico.

TITOLO 8 - FUNZIONAMENTO

Articolo 29 - FINANZA E PATRIMONIO

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti;
- contributi dei privati;
- contributi dello Stato, di Enti e di Pubbliche Istituzioni;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività varie;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organismo a qualunque titolo.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. E' obbligatorio l'utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 30 - QUOTA ASSOCIATIVA

La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall'Assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente.

La quota e/o il contributo associativo non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte. La quota e/o il contributo associativo non sono rivalutabili.

I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività associative. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

TITOLO 9 - NORME FINALI

Articolo 31 - LIQUIDAZIONE

In caso di liquidazione o scioglimento per qualunque altra causa, il patrimonio della Associazione sarà devoluto ad altre organizzazioni prive di scopo di lucro.

Articolo 32 - RIFERIMENTI DI LEGGE

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge in materia.

Il presente documento si compone di otto (8) pagine